

IMU E TRIBUTI LOCALI

Via alle istanze di rimborso per l'Imu 2014 sui terreni montani

di **Luigi Scappini**

Probabilmente, è solo con la previsione di cui alla **Stabilità 2016**, e quindi con il ritorno alle **vecchie regole**, che l'Imu sui **terreni montani** potrà trovare pace.

La **norma**, infatti, prevede un'**esenzione** "generalizzata" per i **terreni** agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. 504/1992 nel caso in cui siano **ubicati** nei **Comuni** elencati nella **circolare** del Ministero delle finanze **n. 9** del 14 giugno **1993**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141/1993. Si ricorda come la **circolare** prende spunto dai **criteri** individuati dall'articolo 15, **L. 984/1977**, in materia di interventi pubblici in vari settori agricoli, compresa l'utilizzazione e la valorizzazione dei terreni collinari e montani.

L'ultimo tassello della *vexata questio* è rappresentato dalla sentenza della **CTP di Grosseto n. 402/4/2015** con cui i giudici maresmmani hanno di fatto aperto la strada per poter procedere alla richiesta di **rimborso** da parte dei soggetti che "teoricamente" sono risultati incisi dall'imposta in ragione del **D.L. 4/2015**.

Infatti, la **sentenza**, in maniera **tranchant**, afferma come la **previsione** di cui al **D.L. 4/2015** andava **contro** il dettato di cui all'**articolo 3**, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), ai sensi del quale *"le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono"*.

Ricordiamo come le **problematiche** inerenti l'esenzione o meno dell'Imu sui terreni agricoli ricadenti nelle zone montane e/o di collina, sancita dall'articolo 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. 504/1992, sono **derivate** dalla previsione di cui all'**articolo 22**, comma 2, **D.L. 66/2014**, confermativo del precedente articolo 4, comma 5-bis, D.L. 16/2012, secondo cui, tramite un decreto interministeriale, sarebbero dovuti essere ridefiniti i perimetri esentativi in oggetto.

Nonostante il largo lasso di tempo a disposizione, è solamente a ridosso del versamento a saldo dell'imposta che, con il **D.L. 28 novembre 2014**, erano state individuate le regole relative all'individuazione del perimetro esentativo. *Nulla questio* (del resto i contribuenti sono ormai tristemente abituati a doversi confrontare con l'emanazione di regole applicative a ridosso degli adempimenti), senonché i **criteri** adottati per individuare i terreni montani prendevano a **riferimento** la sola **posizione altimetrica** - l'altezza media del territorio del Comune - **disattendendo** le ulteriori **motivazioni** che stavano alla base della precedente scelta legislativa, **quale** ad esempio l'introdurre una forma di **sostegno** a **zone** considerate economicamente **svantaggiate**.

In ragione del fiorire di un consistente **ricorso** ai vari **Tar** competenti, il Governo ha **sospeso** il **pagamento, procrastinandolo al 26 gennaio 2015**, in tempo per poter emanare il vituperato **D.L. 4/2015**, convertito nella Legge 34/2015, ai sensi del quale il **nuovo parametro** di riferimento era dato dall'elenco **Istat** dei comuni di Italia suddivisi in:

- **montani;**
- **parzialmente montani e**
- **non montani.**

In ragione di questa classificazione, l'esenzione dall'Imu era così stabilita:

- **esenti** i terreni agricoli ubicati in **comuni totalmente montani;**
- **esenti** i terreni agricoli ubicati in comuni delle **isole minori** di cui all'allegato A alla legge n. 448/2001;
- **esenti** i terreni agricoli ubicati in comuni classificati come **parzialmente montani** ma **posseduti e condotti** da **coltivatori diretti** e/o imprenditori agricoli principali (**lap**), iscritti nella previdenza agricola.

Il **problema** tuttavia sorge, **non** tanto per i **criteri** individuati, **ma** in ragione del fatto che gli stessi, per espressa previsione normativa, **dispiega(va)no** gli effetti anche in **via retroattiva** sull'anno di imposta **2014**.

Tuttavia, come correttamente affermato nella sentenza della CTP di Grosseto, **tale possibilità è vietata** in ragione delle **certezza** del **diritto** sancita dallo Statuto del contribuente che (teoricamente) vieta la retroattività delle norme tributaria.

Stante il quadro di riferimento venutosi a creare, si apre la **possibilità**, per i soggetti incisi dall'imposta in ragione dei parametri individuati dal D.L. richiamato, di procedere alla **presentazione** di un'**istanza di rimborso** per l'imposta versata relativamente all'anno **2014** in quanto **versata in ragione di una norma che ha retroattivamente individuato la debenza**, il tutto in aperta violazione dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente.

Tale possibilità si ritiene **inoltre percorribile anche** per il successivo anno di imposta **2015**, in quanto il **Tar del Lazio**, con l'**ordinanza 14126 del 16 dicembre 2015**, in riferimento agli articoli 23 e 53 della Costituzione, ha dichiarato non manifestamente infondata la quesitone in riferimento ai criteri di cui al D.L. 4/2015. In questo modo, presentando nei termini l'istanza non si perde la possibilità di creare i presupposti per il rimborso.